
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo Amministrativo Telematico e ricorso notificato via p.e.c.: no alla nullità se il resistente si è costituito.

Nel processo amministrativo, il ricorso notificato via p.e.c. determinerebbe l'inammissibilità, non essendo ancora operante nel giudizio amministrativo la facoltà per gli avvocati di notificare l'atto introduttivo con modalità telematiche, in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell'art. 52, n. 2, cod. proc. amm. nondimeno, ai sensi dell'art. 44, n. 3, cod. proc. amm., espressivo del principio del raggiungimento dello scopo, i vizi della notificazione del ricorso sono sanati dalla rituale costituzione del resistente ovvero del controinteressato.

T.A.R. Basilicata-Potenza, sezione prima, sentenza del 15.05.2015, n. 257

...omissis...

1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover dare atto che il ricorso risulta notificato esclusivamente a mezzo p.e.c.. Ciò ne determinerebbe l'inammissibilità, non essendo ancora operante nel giudizio amministrativo la facoltà per gli avvocati di notificare l'atto introduttivo con modalità telematiche, in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell'art. 52, n. 2, cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III-ter, 13 gennaio 2015, n. 396; T.A.R. Basilicata, ord. 13 marzo 2015, n. 170/2015). Nondimeno, ai sensi dell'art. 44, n. 3, cod. proc. amm., espressivo del principio del raggiungimento dello scopo, i vizi della notificazione del ricorso sono sanati dalla rituale costituzione del resistente ovvero del controinteressato (cfr. C.d.S., sez. III, 30 maggio 2013, n. 2945; T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 2 luglio 2014, n. 7017). Nella specie, la costituzione delle parti intimata è effettivamente avvenuta, con il pieno dispiegamento di tutti i mezzi difensivi.

1.1. Sempre in rito, vanno preliminarmente scrutinate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal raggruppamento controinteressato.

1.1.1. In particolare, il ricorso sarebbe inammissibile innanzitutto per "una insanabile contraddittorietà" fra i gruppi di motivi che lo sostengono. Difatti, mentre i due primi motivi tendono ad ottenere l'accesso della ricorrente alla procedura, i motivi dal terzo all'ottavo sono volti all'annullamento della medesima gara, derivandone una evidente incompatibilità, senza che sia stata proposta una loro rituale graduazione.

La tesi non persuade. Parte ricorrente ha infatti specificato in limine, nell'atto introduttivo, che: "l'ordine di trattazione dei motivi di ricorso illustrati nel prosieguo non è causale ma risponde ad una esigenza di priorità di interesse della ricorrente e, pertanto, si chiede che in tale sequenza vengano trattati". A giudizio del Collegio, risulta così sufficientemente specificato che l'interesse prioritario che si intende far valere col ricorso è quello alla riammissione alla competizione, mentre assume ruolo subordinato l'interesse alla riedizione della gara. In tal senso, risultano coerentemente esposte dapprima le censure avverso l'esclusione dalla gara della ricorrente e in un secondo momento quelle relative all'ammissione ad essa della controinteressata ed alla contestazione delle modalità procedurali adottate.

1.1.2. Il ricorso risulterebbe, altresì, inammissibile per: "carezza della legittimazione a ricorrere quanto meno relativamente ai motivi di censura diretti a contestare l'ammissione del RTI S.A. - M. e l'aggiudicazione definitiva, in favore di quest'ultimo, del servizio". Ciò in quanto la legittimazione a ricorrere contro la decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico spetterebbe soltanto al soggetto che abbia legittimamente partecipato alla procedura di aggiudicazione, mentre la società ricorrente sarebbe stata esclusa dalla procedura sulla base di un provvedimento legittimo dell'amministrazione aggiudicatrice. Infatti, la definitiva esclusione o l'accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedirebbe il riconoscimento, in capo al concorrente, della titolarità di una situazione sostanziale che lo abilita ad impugnare gli esiti della procedura selettiva (C.d.S., A.P., n. 4/2011).

L'eccezione non può trovare accoglimento. Il Consiglio di Stato, in sede di adunanza plenaria, ha chiarito che il ricorrente in via principale - estromesso per atto dell'Amministrazione ovvero nel corso del giudizio, a seguito dell'accoglimento del ricorso incidentale - è legittimato a impugnare l'aggiudicazione disposta a favore del solo concorrente rimasto in gara, esclusivamente quando le due offerte siano affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale (cfr. C.d.S., A.P., 25 febbraio 2014, n. 9). In particolare, vanno considerati vizi comuni, tra l'altro quelli concernenti i requisiti soggettivi generali e speciali di partecipazione dell'impresa, comprensivi dei requisiti economici, finanziari, tecnici, organizzativi e di qualificazione. Ebbene, nel caso in trattazione ricorrono entrambi i predetti presupposti, in quanto hanno partecipato alla procedura soltanto due offerenti, e le doglianze della società esclusa si appuntano su vizi concernenti l'ammissione alla procedura dell'aggiudicatario.

1.2. Sempre in rito, il Collegio ritiene di dover procedere prioritariamente all'esame dei motivi di ricorso volti a censurare l'esclusione dalla gara della società ricorrente, per poi procedere allo scrutinio di quelli concernenti l'ammissione della controinteressata e l'aggiudicazione ad essa della gara, rispettando così la graduazione fattane da parte ricorrente.

2. Nel merito, re melius perpensa, il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è fondato in parte, alla stregua della motivazione che segue.

...omissis...

p.q.m.

I Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate, salvo che per ciò che concerne l'importo del contributo unificato, che è posto a carico dell'Azienda ospedaliera resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015, con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Referendario, Estensore

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice